

TRIBUNALE CIVILE DI NUORO

Sez. Volontaria Giurisdizione - Giudice dott.ssa Carlotta Bruno

Ricorso ex art. 7 Legge n.3/2012 - Procedura di Accordo di

Ristrutturazione dei Debiti

nell'interesse di:

DELEDDA Antonio Francesco, nato a Nuoro il 26.01.1962 (C.F. DLDNNF62A26F979W) e **BOE Giuseppa** nata a Oliena l' 11.04.1963 (C.F. BOEGPP63D11G031F), coniugi entrambi res.ti in Galtelli via Beata Assunta Vergine,8 (già Via Vittorio Emanuele), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dall' Avv. Giuseppe Chines (CF CHNGPP53C27B429Z), del Foro di Nuoro ed elettivamente domiciliato in Orosei, via Michelangelo,8, presso lo studio del predetto difensore, il quale dichiara di voler ricevere, ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., le comunicazioni di rito presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avvocatogiuseppchines@pec.giuffre.it, o ancora avvocatoichines@gmail.com - numero di fax 078498245

Premesso

-che con ricorso ex art. 15, c.9, Legge 3/2012 depositato avanti il Tribunale di Nuoro in data 19 ottobre 2018 adiva l'intestato Tribunale chiedendo di procedere alla nomina di un professionista ex art. 15 L. 3/2012 che potesse essere incaricato dei compiti riservati all'organo di composizione della crisi ai sensi di legge;

-che con provvedimento in data 23 ottobre 2018 n. cronol. 1913/2018 - R.G.925/2018 il Giudice designato dott.ssa Carlotta Bruno, nominava come professionista incaricato quale sostituto dell'O.C.C. la dott.ssa Stefania Mureddu, con studio in Nuoro, via Giovanni XXIII.8;

-che, in relazione alla esposizione debitoria complessiva si rappresenta che i coniugi Deledda-Boe hanno un debito residuo di **€ 164.246,70** nei confronti di: ITALFONDIARIO S.p.A (Banca Intesa S.p.a.) , BANCO DI SARDEGNA S.p.a. , AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, COMUNE DI GALTELLI', debito non onorato a causa delle vicende lavorative ed economiche dei ricorrenti;

- che i ricorrenti non sono stati più in condizione di pagare le rate di mutuo anche a causa del licenziamento della Sig.ra Boe Giuseppa in data 4.10.2012 dal proprio posto di lavoro presso la Soc. BIESSEGI S.r.l. di Orosei titolare del Market "Nonna Isa" di Orosei ;

-che I ricorrenti evidenziano di avere **comunque già versato alla società creditrice Soc.Italfondionario S.p.a (quale procuratore della Banca Intesa s.p.a l'importo di Euro 46.759,63;**

- che gli istanti versano pertanto in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 6, comma 2, lett. a) della Legge n. 3/2012 posto che il medesimo versa in situazione di "*perdurante squilibrio tra le obbligazioni e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*";

- che gli istanti rientrano tra i soggetti che possono ricorrere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla Legge n.3/2012 posto che gli istanti :

- a) non sono soggetti alle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 276/1942, in quanto persone fisiche;
 - b) non hanno fatto ricorso nei precedenti cinque anni alla procedura di composizione della crisi di cui alla Legge n. 3/2012;
 - c) non hanno subito, per cause loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della L. n. 3/2012;
 - d) hanno fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale;
- che hanno pertanto interesse ad avvalersi della procedura di esdebitazione, presentando un accordo di ristrutturazione del debito;
- che è pendente avanti il Tribunale di Nuoro procedura esecutiva immobiliare n.6/2015 R.G. Es.Imm. promossa dalla Soc.Italfondario S.p.a (quale procuratore della Banca Intesa s.p.a);

Considerato che

- La proposta di accordo è corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art.9, comma 2 Legge 3/2012 e, in particolare:

1) Elenco dei seguenti creditori con indicazione delle somme dovute:

- **Banca Intesa S.p.a. (ITALFONDIARIO) - € 101.200,00 (Mutuo ipotecario);**
- **BANCO DI SARDEGNA S.p.a. - € 21.000,00 (Mutuo chirografario);**
- **AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI - € 42.223,15;**
- **COMUNE DI GALTELLI - € 228,00**

2) Elenco di tutti i beni di proprietà dei ricorrenti:

I coniugi Boe-Deledda non possiedono nessun bene immobile ad eccezione della casa in cui vivono in Galtelli in via Beata Assunta Vergine,8 (già Via Vittorio Emanuele) . Possiedono inoltre l'autovettura Daimler Chrysler Jeep tg. 05 occorrente per recarsi sui terreni in cui esercitano l'attività agricola il figlio ed i ricorrente Deledda Antonio.

3) Situazione economica:

I ricorrenti entrambi disoccupati vivono esclusivamente dalla conduzione di un'attività agricola di allevamento di bestiame ovino espletata dal figlio con la collaborazione del padre Deledda Antonio nonché anche grazie al contributo della pensione INPS della zia con loro convivente . La ricorrente Boe Giuseppa dopo il licenziamento non ha più alcuna occupazione lavorativa.

4) Elenco delle spese necessarie al sostentamento dei ricorrenti e della famiglia

Le spese personali mensili familiari sono state quantificate dal professionista incaricato in euro 990,00.

5) Indicazione dello stato di famiglia

Il nucleo familiare coniugi Deledda-Boe è composto oltre che dai ricorrenti dai seguenti componenti del nucleo familiare:

1)

2)

3)

4)

5)

6).

Piano e sua fattibilità:

Il ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.3/2012 intende sottoporre ai suddetti creditori un Accordo di Ristrutturazione del Debito al fine di ripianare i debiti contratti e conservare l'unico immobile di proprietà che rappresenta l'unica abitazione del nucleo familiare.

Ai sensi dell'art. 7 comma 1 della suddetta legge *"è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi".*

Si evidenzia a tal proposito Il Tribunale Civile di Nuoro ha disposto nella **procedura n.6/2015 R.G. Es.Imm.** la vendita senza incanto dell'immobile anzidetto e che a tutt'oggi le vendite fissate sono andate deserte ed è stata disposta una nuova vendita (sesta) per il **20 marzo 2019** per prezzo base **€ 54.910,28 (offerta minima € 41.183,00)** da cui detrarre le spese del delegato, del custode e delle cancellazioni.

Il prezzo fissato per le sesta asta non ha subito ribassi rispetto all'asta numero cinque. Presumibilmente, sulla base dell'andamento medio delle aste, anche la vendita fissata per il prossimo 20 marzo 2019 andrà deserta con la conseguenza di un ulteriore ribasso al prezzo di € 41.183,00 e offerta minima di € 30.887,25 lordi, da cui detrarre le spese del delegato, del custode e delle cancellazioni .

I ricorrenti intendono formulare il seguente accordo, fermo restando che una somma pari ad Euro 990,00 al mese deve essere garantita a titolo di esigenze familiari:

ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA

La presente proposta è stata elaborata con l'intento di:

1. assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito superiore a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del Debitore
2. dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovra-indebitato assicurando comunque al nucleo familiare del Debitore un dignitoso tenore di vita;
3. trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dalla Legge 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche.

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il nucleo familiare del Debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone, per tutti i finanziamenti e i debiti in essere, di cui si è dato il dettaglio analitico nell'allegato D della Relazione del Professionista incaricato, (dati relativi ai debiti in essere) la percentuale di soddisfazione indicata in Tabella 6.

In tabella 7, invece, si espone un prospetto sintetico del consolidamento dei debiti da parte del Debitore secondo i dettagliati piani di rimborso esposti nell'allegato E.

Sotto il profilo della convenienza dell'Accordo di Ristrutturazione del debito in alternativa all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà dei debitori, si specifica pertanto che l'ipotesi liquidatoria dell'unico bene immobile posseduto dai ricorrenti, sul quale pesa la predetta procedura esecutiva comporterebbe un soddisfacimento in tutta evidenza inferiore dei creditori, avuto riguardo all'attuale prezzo di vendita fissato. E' inoltre ragionevole presumere che il bene, data la sua ubicazione (Galtelli), non sia facilmente vendibile neppure a prezzo inferiore a quello attualmente raggiunto e che pertanto anche le successive vendite andranno deserte.

Tutto ciò premesso, Deledda Antonio Francesco e Boe Giuseppa, ut supra rappresentati e difesi

RICORRONO

all'Ill.mo Tribunale adito per proporre domanda di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge n. 3 del 2012 in quanto il sovraindebitamento risulta del tutto incolpevole, attesa peraltro la convenienza, la meritevolezza e la fattibilità del piano allegato e attestato dal professionista incaricato.

In via subordinata alla richiesta principale di ristrutturazione del debito, nella denegata ipotesi di espressione di voto contrario dei creditori o parte di essi chiedono di essere ammessi al "Piano del Consumatore", previo accordo con i creditori che vantino " crediti d'impresa" e limitatamente ai medesimi.

CHIEDONO

- che l'Ill.mo Giudice adito voglia fissare l'udienza ai sensi dell'art. 10, comma 1, L. 3/2012, disponendo la comunicazione della proposta allegata e del decreto, con avvertimento dei provvedimenti che il Tribunale potrà adottare ai sensi dello stesso art. 10, L. 3/2012;

- che voglia disporre la sospensione della procedura esecutiva immobiliare

n.6/2015 R.G. Es.Imm. pendente presso il Tribunale di Nuoro;

Si producono, oltre l'allegato rappresentato dalla relazione dell'OCC dott.ssa Stefania Mureddu, contenente in dettaglio i termini e le modalità della presente proposta di accordo ex legge n. 3/2012, che forma parte integrante del presente atto, i seguenti documenti:

1) Fascicolo di parte V.G. 925/2018 R.G.;

2) Provvedimento di nomina OCC;

Nuoro 29 marzo 2019

Avv. Giuseppe Chines
